

Legge regionale 07 giugno 2018 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Proposta di referendum di iniziativa degli elettori>>;

b) al comma 1 le parole <<La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale>>;

c) al comma 2 le parole <<non inferiore a 500>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 1.000>>;

d) al comma 3 le parole <<non deve essere inferiore a 50>> sono sostituite dalle seguenti: <<non deve essere inferiore a 100>>;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci>>.